Allegato "B" al n. 16328 rep. e n. 11717 racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'Associazione denominata **"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE S. DOMENICO"** è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16bis, DL 34/2020.
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Udine, in Viale Resistencia n. 71.
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non comportano modificazioni del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine a tali modifiche.

Articolo 3 - Oggetto Sociale dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Inoltre, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.
Più precisamente, l'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021 e delle conseguenti norme di attuazione e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire, come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari (art. 31, c.1, lett. a D. Lgs. 199/2021, Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), e relative Regole Operative del GSE e Delibera 727/2022/R/eel (TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 8, c.1 lett. b) del D. Lgs. 199/2021 e delle relative norme di attuazione.
Inoltre, l'Associazione promuove attività mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia e fornisce benefici ambientali, economici e sociali oltre che ai propri soci anche alla comunità territoriale ove opera.
Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 727/2022/R/EELL anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 3.5 lett. f) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022/R/EELL, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- promuovere gruppi di acquisto di energia rinnovabile, impianti di produzione, accumulo di energia da fonti rinnovabili e altri impianti e o servizi funzionali all'efficienza energetica.
- attivarsi al fine del riconoscimento di incentivi, contributi, benefici e agevolazioni a favore dei propri membri associati, dell'Associazione e del territorio dove opera;
- promuovere e coordinare servizi di efficienza energetica in particolare degli edifici, interventi di domotica, servizi di ricarica per veicoli elettrici;
- fornire altri servizi energetici ancillari finalizzati alla funzionalità della rete elettrica, favorire la vendita al dettaglio di energia ai soci e alla comunità locale, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa vigente e nei limiti previsti dalla legge;
- promuovere, organizzare e svolgere incontri, dibattiti, convegni, corsi, momenti formativi in materia energetica ed ambientale in senso lato.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può inoltre svolgere direttamente o tramite terzi le seguenti ulteriori attività:
- stimolare, ideare, sviluppare, sperimentare e partecipare a modelli di gestione finalizzati alla generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili e relative applicazioni tecnologiche;
- supportare attività di ricerca nel settore delle fonti di energia rinnovabili (FER);
- promuovere, mettere in opera progetti finalizzati alla valorizzazione delle FER e più in generale alla riduzione delle emissioni clima-alteranti;
- costituire partnership nazionali ed internazionali con enti pubblici e privati per lo sviluppo integrato delle attività dell'Associazione;
- altri servizi comunque correlati all'attività principale dell'Associazione riassunta nei precedenti punti;

- raccogliere fondi mirati al finanziamento dello scopo sociale dell'Associazione entro i limiti di legge e sulla scorta regolamentare di apposito regolamento;
- aderire a cooperative, consorzi ed altri organismi aventi attività affini.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione stessa che esercita tale funzione attraverso il legale rappresentante. Per tale funzione di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, il Direttivo con propria delibera può nominare anche un membro dell'Associazione diverso dal legale rappresentante o nominare anche un soggetto esterno.

L'Associazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, c. 2 lettera g) del D.M. 414 del 07.12.2023, assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa come espresso nell'Allegato al D. M. medesimo, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Analogamente, l'Associazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano i propri soci, sui benefici a loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

TITOLO II
Associati

Articolo 4 - Associati

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Gli associati si distinguono in:
- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota associativa.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 60 (sessanta) giorni e dell'eventuale rigetto (la cui delibera deve essere motivata) è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sullo stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
I soci che esercitano poteri di controllo dell’Associazione possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
Tutti gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all’assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.
Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal presidente ed adeguatamente documentate.
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall’Assemblea per la realizzazione delle attività dell’Associazione.
Qualora le imprese aderenti siano PMI, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire la loro attività commerciale e/o industriale principale e il codice ATECO prevalente dell’impresa privata deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dall'associazione, fermi restando eventuali corrispettivi e obblighi stabiliti da contratti tra socio e associazione o concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti sostenuti, che devono risultare comunque equi e proporzionati.
Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l’avvenuta ricezione. Il recesso dell’associato ha effetto dalla data indicata

dall’associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l’associazione deliberi diversamente.
E’ causa di esclusione dall’associazione la perdita dei requisiti stabiliti all’art. 4 del presente Statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all’Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall’esclusione dall’Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
L’esclusione può essere dichiarata per gravi motivi nel caso in cui l'associato:
- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all’Assemblea degli associati, che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III
ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6 - Organi associativi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente.
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Vicepresidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell’Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 7 - Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell’assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati e risultino iscritti da almeno 15 giorni.

L’assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
= in sessione ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette,
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; nomina e revoca i membri dell’Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- approva i regolamenti che sono proposti dal Consiglio Direttivo e, in caso di evidente opportunità od urgenza, resi esecutivi dallo stesso salvo ratifica dell’Assemblea alla prima riunione utile;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
= in sessione straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il
Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’assemblea. Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
Hanno diritto di voto tutti gli associati che risultino iscritti al libro soci da almeno 30 (trenta) giorni alla data della convocazione.
Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il voto si esercita in modo palese.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Ciascun associato può portare al massimo tre deleghe.
Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, anche non soci dell'Associazione, eletti dall'assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili.
Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea. I Consiglieri uscenti possono ricandidarsi.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea ed il nuovo nominato rimane in

carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.
I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni nel termine di 60 giorni dalla presentazione;
- deliberare in ordine alla quota associativa;
- deliberare in ordine alla quota associativa.
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, cercare contributi e determinarne l'impiego e più in generale decidere sull'utilizzo dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
promuovere e organizzare gli eventi associativi.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.
La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica,

purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, al membro più anziano.

Articolo 10 - Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere individuandolo anche al proprio esterno, che dura in carica uno o più anni, secondo quanto verrà stabilito nell'atto di nomina, ed è rieleggibile.
Il Tesoriere:
- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 11 – Segretario
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, individuandolo anche tra i non associati, che dura in carica uno o più anni, secondo quanto verrà stabilito nell'atto di nomina, ed è rieleggibile.
Qualora non venga nominato un segretario, le mansioni di seguito elencate spetteranno al Tesoriere o, in mancanza, ad un Consigliere.
Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 bis Regolamenti

L'Assemblea approva uno o più Regolamenti per le varie attività interne previste dallo Statuto ed eventualmente dei lavori assembleari. Inoltre approva le eventuali incompatibilità a ricoprire la carica di Presidente o di componente il Consiglio Direttivo in ragione di un possibile conflitto di interesse, cariche politiche, cariche amministrative in enti pubblici e in società e strutture private.

In particolare, l'Assemblea approva il Regolamento che norma i vari aspetti di funzionamento della CER relativi alla ripartizione dei benefici, della valorizzazione dell'energia condivisa e dei relativi incentivi; detta ripartizione deve tener conto dell'energia rinnovabile prodotta immessa in rete e condivisa, consumata istantaneamente dalla comunità e quindi incentivata tenendo conto dell'apporto di ciascun componente la comunità stessa, prevedendo una percentuale per i produttori, una per i consumatori, una per l'amministrazione della CER e una per la costituzione di un fondo da destinare a riserva finalizzata ad attività sociali per il territorio, ad investimenti destinati a

contrastare la povertà energetica, ad incentivare attività di promozione dell'associazione, a realizzare impianti di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, a facilitare l'efficienza energetica, e ad altre iniziative finalizzate alla sostenibilità energetica, sociale e ambientale.
L'Associazione assicura in ogni caso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale - a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45% - sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Il Regolamento disciplina anche le modalità di entrata e uscita dalla configurazione della CER.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 15.
Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci o di soggetti non soci che siano a basso reddito o vulnerabili, attraverso il pagamento delle loro bollette o di altre utilità con i ricavi della Comunità.

Articolo 15 - Risorse Economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
- contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'àmbito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 8 del D. Lgs 199/2021, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale. L'Associazione è tenuta, nei termini e con le modalità previste dalla legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione di sostegni economici agli associati e ai non associati che siano a basso reddito o vulnerabili in

forma (i) di pagamento totale o parziale delle bollette o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 199/2021 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 199/2021.

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio.

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria da adottarsi con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 – Libri sociali

Oltre alle scritture contabili, l'Associazione tiene:

a) il libro degli associati

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I li-

bri di cui alla lettera c) sono tenuti dall’organo cui si riferiscono.

Articolo 19 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to: Francesco Saccavini

F.to: Margherita Gottardo (l.s.)